

Messaggio 1714

Concernente l' la modificazione di alcune disposizioni della legge organica giudiziaria (istituzione di una seconda Pretura nel Distretto di Mendrisio)

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Ci permettiamo sottoporvi il disegno legislativo per l' istituzione di una seconda pretura nel Distretto di Mendrisio.

1. Come risulta dai dati statistici che desumiamo dagli annuari degli scorsi anni e, per il 1970, da un rapporto della Pretura, il lavoro in quella giurisdizione si mantiene da anni sempre su di un livello elevato, che, salvo un lieve calo nel 1969, ha la tendenza ad aumentare costantemente. Per potersi formare un giudizio, sono particolarmente indicativi i dati che si riferiscono al numero delle cause appellabili, inappellabili e di rigetto entrate, e a quello delle medesime cause decise. Di interesse è naturalmente, per ciascuno di questi rami, il numero delle cause pendenti a fine anno (sebbene quest' ultimo dato debba essere considerato con una certa qual riserva, per quel che concerne le appellabili, poiché nello stesso sono comprese anche numerose cause cadute in perenzione per l' inattività delle parti: CPC art. 140).

Diamo qui appresso i dati:

	CAUSE INTRODOTTE			GIUDIZI EMANATI		
	Appellabili	Inappellabili	Rigetti	Appellabili	Inappellabili	Rigetti
1965	144	72	166	108	22	93
1966	195	90	227	94	25	102
1967	160	94	218	99	29	126
1968	191	78	249	107	38	139
1969	154	74	170	127	26	111
1970	184	58	235	124	35	112

Il numero delle cause appellabili pendenti alla fine dell' anno è aumentato da 284 nel 1965 a 513 nel 1969 e a 553 il 31 dicembre 1970.

Questo numero comprende tuttavia per la fine 1970 circa un centinaio di cause perente appellabili.

2. E' da osservare che questi dati riproducono soltanto il lavoro più importante della Pretura; è tuttavia da aggiungere che numerose sono ancora le incombenze che la legge demanda al pretore e che qui non sono state elencate.

Accenniamo per esempio alle procedure fallimentari (nel 1970 si sono avute 170 istanze di fallimento), ai procedimenti relativi agli articoli 2 e 4 LAC CCS, come pure ai provvedimenti incidentali e provvisori di varia natura.

Per quel che concerne in particolare il lavoro diretto del pretore è da tener presente anche il numero delle transazioni giudiziarie, le quali, come noto vengono stipulate spesso soltanto per l' intervento del giudice, intervento che a sua volta si esplica in laboriose trattative con le parti. Così nel 1970 vennero tolte 31 cause appellabili in via di transazione giudiziaria.

A tutto ciò si aggiunge che la nuova legge sul procedimento applicabile alle domande di prorogazione dei contratti di locazione, prevede la competenza del pretore (legge 3 novembre 1970) ciò che avrà per conseguenza un aumento di lavoro oggi non ancora facilmente prevedibile: a fine gennaio 1971 erano state presentate più di quaranta istanze di proroga.

E' da presumere che negli anni a venire il lavoro della Pretura di Mendrisio andrà ancora aumentando. Infatti l' attività

economica del Distretto è in continuo aumento, specie per la sua posizione di confine (basti pensare alla stazione internazionale di Chiasso e al punto franco doganale), per lo sviluppo industriale che si va delineando ed in genere per l'incremento dei rapporti commerciali connessi con la situazione del Distretto cui già si è accennato.

3. Si giustifica quindi di istituire una nuova Pretura, necessità che si imporrebbe considerando soltanto il numero degli abitanti del Distretto, che secondo l'ultimo censimento federale del 1970 sono di 39.593 (Distretto di Locarno 48.699, Distretto di Lugano 93.758 abitanti).

Prima della riforma costituzionale del 1970 i pretori erano competenti in tutte le materie per tutto il territorio della loro giurisdizione. La Costituzione (art. 47 cpv. 1) permette ora altre soluzioni, in particolare di assegnare, nell'interno di un Distretto e per tutta la sua estensione, ad un unico pretore la competenza per determinate materie e di suddividere poi il Distretto territorialmente, assegnando ad ognuno degli altri pretori una parte del territorio distrettuale medesimo, di guisa che ciascuno di questi sia competente per tutte le materie per le quali non è competente il primo (soluzione attuata nel Distretto di Lugano); un'altra soluzione possibile è di attribuire ad ognuno di più pretori la competenza per una determinata materia (suddivisione in ragione della competenza materiale). Per il Distretto di Mendrisio dove si avranno due pretori, non è opportuna una divisione per materia, si giustifica invece una divisione per territorio, come nel Distretto di Locarno. In caso diverso si giungerebbe facilmente a gravare in modo eccessivo uno dei due pretori, tanto più che non è possibile prevedere sin d'ora in quale direzione si evolverà maggiormente l'attività giudiziaria nei prossimi anni.

Vi proponiamo quindi la suddivisione del Distretto in due giurisdizioni: quella di Mendrisio Sud comprendente i Circoli di Balerna e di Caneggio con 20.507 abitanti (secondo i dati alla fine del 1969), e quella di Mendrisio Nord, che comprende il resto del Distretto, composto dei Circoli di Mendrisio, Stabio e Riva S. Vitale, con 18.210 abitanti. In tal modo la popolazione delle due giurisdizioni è all'incirca uguale e in ognuna delle stesse si trovano Comuni con la popolazione più numerosa (Mendrisio nella giurisdizione di Mendrisio Nord e Chiasso in quella di Mendrisio Sud).

Un'indagine sulle cause entrate alla Pretura di Mendrisio negli anni 1969 e 1970 permette di prevedere che il lavoro sarà ripartito in modo equilibrato tra le due nuove giurisdizioni.

4. Con l'istituzione della seconda Pretura di Mendrisio vi proponiamo di modificare anche l'ordinamento relativo alla supplenza straordinaria dei pretori di Lugano e di Mendrisio di cui all'art. 12 LOG. Secondo il testo della modifica legislativa del 10 novembre 1970 (B.u. 1971, pag. 3) il pretore di Mendrisio e quello di Lugano Città si suppliscono a vicenda, mentre nel Distretto di Lugano il pretore di Lugano Distretto è supplito da quello di Lugano Campagna, ma non supplisce nessuno dei suoi colleghi.

Riteniamo opportuno che a Mendrisio i pretori si suppliscano a vicenda e che un ordinamento analogo venga introdotto nel Distretto di Lugano.

5. Per quel che concerne il diritto transitorio, proponiamo la soluzione già accolta dalla Commissione della Legislazione discutendosi l'istituzione della quarta Pretura a Lugano (vedi rapporto n. 1555 R 1 del 10 aprile 1970): con l'entrata in carica del nuovo pretore gli sono trasmessi soltanto i procedimenti pendenti nei quali non è stata fatta nessuna istruzione probatoria o nessuna udienza. Un'altra soluzione sarebbe di disporre che gli siano trasmessi tutti i procedimenti dove l'istruttoria non è ancora chiusa, e sono molto più numerosi: in tal modo il pretore già in carica sarebbe sgravato maggiormente. Riteniamo tuttavia opportuno lasciare al giudice che ha iniziato il procedimento probatorio la continuazione e il giudizio sul procedimento medesimo.

6. In sede di disposizioni transitorie deve essere regolata anche la via per l'elezione del nuovo pretore e per la sua entrata in carica.

L'elezione del nuovo pretore avviene giusta l'art. 152 della legge sull'esercizio del diritto di voto, nel circondario elettorale corrispondente alla sua giurisdizione. E' da ricordare che il nuovo pretore verrà designato fino alla data del rinnovo generale dei pretori, fissato per la seconda domenica di febbraio del 1974 (cfr. legge sull'esercizio del diritto di voto, art. 152 cpv. 2). La legge deve quindi entrare in vigore in un primo tempo limitatamente alla suddivisione del Distretto in due circondari elettorali nuovi e all'elezione per uno degli stessi del nuovo pretore; soltanto in seguito la

legge potrà avere vigore anche per quel che concerne l' entrata in carica dei due pretori nelle nuove giurisdizioni e per il diritto processuale.

Proponiamo quindi di attribuire al Consiglio di Stato la delega affinché possa prendere le necessarie disposizioni circa l' attuazione della legge, tra le quali rientra pure la designazione della giurisdizione da affidare al pretore attualmente in carica.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, F. Ghisletta
Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di
LEGGE

che modifica alcune disposizioni della legge organica giudiziaria (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 9 febbraio 1971 n. 1714 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

L'art. 7 della legge organica giudiziaria civile e penale è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 7

Numero

Vi è un pretore per ogni Distretto eccettuati quelli di Lugano, di Locarno e di Mendrisio.

Nel Distretto di Lugano vi sono quattro pretori, tutti con residenza a Lugano.

Uno di essi ha per giurisdizione il Comune di Lugano e si denomina il pretore di Lugano Città;
il secondo il Comune di Massagno e i Comuni del Circolo del Ceresio, di Carona e di Pregassona e si denomina il pretore di Lugano Ceresio;
il terzo i rimanenti Comuni del Distretto e si denomina il pretore di Lugano Campagna;
il quarto si denomina pretore di Lugano Distretto ed ha la competenza esclusiva per tutto il Distretto nelle materie previste dall' art. 15 bis.

Nel Distretto di Locarno vi sono due pretori, entrambi con residenza a Locarno.

Uno di essi ha per giurisdizione i Comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Minusio, Brione s/Minusio e si denomina il pretore di Locarno Città;
il secondo gli altri Comuni del Distretto e si denomina il pretore di Locarno Campagna.

Nel Distretto di Mendrisio vi sono due pretori, ambedue con residenza a Mendrisio.

Uno di essi ha per giurisdizione i Comuni dei Circoli di Balerna e di Caneggio e si denomina il pretore di Mendrisio Sud;
il secondo, gli altri Comuni del Distretto e si denomina il pretore di Mendrisio Nord.

Art. 2

L'art. 12 della LOG è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 12

a) Straordinaria; viciniorità:

In caso di impedimento legale del pretore e del segretario assessore la causa è devoluta al Pretore viciniore e cioè, di regola:

i pretori di Mendrisio Nord e di Mendrisio Sud si suppliscono a vicenda;
i pretori di Lugano Campagna e di Lugano Ceresio si suppliscono a vicenda;
i pretori di Lugano Città e di Lugano Distretto si suppliscono a vicenda;
i pretori di Locarno Città e di Locarno Campagna si suppliscono a vicenda;
il pretore di Bellinzona e quello di Riviera si suppliscono a vicenda;
il pretore di Blenio e quello di Leventina si suppliscono a vicenda;
il pretore di Vallemaggia è supplito da quello di Locarno-Campagna.

Art. 3

L'art. 46 della LOG è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 46

b) Straordinaria

Qualora la lista di un Distretto si trovasse ridotta al disotto di undici assessori-giurati, la completazione delle liste per le Assise correzionali avverrà in ogni singolo caso con assessori della lista del Distretto viciniore.

La prossimità fra i diversi Distretti è così stabilita:

Mendrisio Nord con Mendrisio Sud e viceversa; Lugano Ceresio con Lugano Campagna e viceversa; Lugano Città con Lugano Campagna; Locarno Città con Locarno Campagna e viceversa; Vallemaggia con Locarno Campagna; Bellinzona con Riviera e viceversa; Blenio con Leventina e viceversa.

Art 4

Con l'entrata in carica dei pretori di Mendrisio Nord e di MendrisioSud la giurisdizione per i procedimenti pendenti si determina secondo le disposizioni seguenti:

I procedimenti nei quali l'istruzione probatoria è già stata iniziata o nei quali è stata fatta un'udienza, sono decisi dal pretore che li ha istruiti; gli altri sono demandati al pretore competente giusta le nuove disposizioni di legge.

La competenza sarà stabilita caso per caso mediante decreto del giudice presso il quale la causa o il procedimento erano pendenti.

Il decreto è impugnabile secondo le vie dell'appello per ricorso.

Art. 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e decreti del Cantone.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore e stabilisce le giurisdizioni da assegnare al pretore in carica e all'eligendo pretore; stabilisce pure, in applicazione delle disposizioni degli art. 145 e segg. della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni ed elezioni, i modi e la data dell'elezione del nuovo pretore, ritenuto che questi è eletto sino al rinnovo decennale di questi magistrati, come pure la data nella quale i due pretori entreranno in carica nelle rispettive giurisdizioni.

